

Allegato "A" al repertorio n. 39995/22971

STATUTO

DENOMINAZIONE

Articolo n. 1

E' costituita una Fondazione denominata:

"FO.NE.SA. - FONDAZIONE NEOPLASIE SANGUE - O.N.L.U.S."

La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

SEDE

Articolo n. 2

La Fondazione ha sede in Torino.

SCOPO

Articolo n. 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante la ricerca scientifica nelle neoplasie e nelle malattie ematologiche dell'adulto e mediante l'aiuto finanziario ai pazienti affetti da malattie ematologiche, con particolari difficoltà economiche.

La Fondazione potrà, sia direttamente che affidandole ad Università, enti sanitari, enti di ricerca e altre Fondazioni, condurre a livello regionale ricerche sulle malattie ematologiche dell'adulto, intendendo con il termine ricerca gli studi epidemiologici, biologici e clinici atti a verificare, migliorare ed a standardizzare le metodologie epidemiologiche e diagnostiche e le terapie da utilizzare nelle diverse entità nosologiche, nonché

gli studi rivolti a valutare le problematiche di natura etica, psicologica o diversa che a tali procedure diagnostiche e terapeutiche possono essere correlate.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo, senza fini lucrativi, di:

a) aiutare finanziariamente i pazienti affetti da malattie ematologiche con particolari difficoltà economiche nell'esecuzione di esami, l'acquisto di farmaci, la sistemazione alberghiera per i pazienti e/o parenti lontani dal centro di cura;

b) promuovere studi clinico-scientifici innovativi in campo diagnostico, prognostico e terapeutico a livello regionale (essendo tutto il personale dipendente assunto nella sede di Torino) con scambi, collaborazioni ed effetti degli studi clinici a qualsiasi livello;

c) organizzare convegni, corsi e seminari sulle malattie del sangue, per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale medico e paramedico che opera nelle strutture universitarie ed ospedaliere oltre che per i medici pratici; ideare e organizzare congressi concernenti le malattie ematologiche;

d) divulgare i risultati di attività e di studio in campo ematologico attraverso pubblicazioni;

e) aiutare finanziariamente, oltre ai progetti di ricerca, la partecipazione a congressi, convegni e/o corsi di aggiornamento degli studiosi impegnati in attività cliniche e di studio delle emopatie;

f) acquistare strumenti e materiali da destinare, mediante donazione o comodato d'uso a strutture Universitarie ed ospedaliere, il cui ambito istituzionale è lo studio e la terapia delle patologie ematiche;

g) organizzare e migliorare i servizi e l'assistenza dei pazienti affetti da malattie ematologiche;

h) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le finalità istituzionali, anche mediante donazioni, liberalità e finanziamenti di terzi in accordo con la normativa vigente e futura sullo sviluppo della ricerca clinica mediante protocolli terapeutici sperimentali.

Nel realizzare i propri scopi, la Fondazione:

1) favorisce e gestisce le attività di ricerca, di studio, di promozione nel campo suindicato, anche concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;

2) promuove intese con istituti ed enti di ricerca scientifica;

3) mantiene contatti con enti aventi scopi simili a quelli di cui sopra;

4) promuove la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente, di carattere occasionale e per le quali sarà redatto apposito rendiconto economico finanziario oltre ad attuare la contabilità separata per detti

introiti.

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Articolo n. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, risultante dall'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio;
- e) dai contributi e fondi ricevuti, in accordo alla legislazione vigente, sulla conduzione e sperimentazione di studi clinico-scientifici.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio di cui sopra;
- b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio.

ORGANI

Articolo n. 5

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Comitato Esecutivo (ove nominato);
- c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d. il Revisore dei Conti;
- e. il Comitato tecnico-scientifico.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo n. 6

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati dalla "ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE DEL SANGUE", quale Ente fondatore.

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

Nel caso in cui venissero a mancare uno o più amministratori, gli altri, purchè costituiscano la maggioranza di quelli nominati dall'Ente fondatore, provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva nomina dell'Ente fondatore.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Ente fondatore il consiglio di amministrazione decade e uno dei consiglieri rimasti in carica si impegna a richiedere all'Ente fondatore la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

In tutte le ipotesi di estinzione dell'Ente fondatore, alla nomina degli amministratori provvederà il direttore della scuola di

medicina in accordo col rettore dell'Università degli Studi di Torino.

Articolo n. 7

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

a - stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;

b - redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;

c - nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e, se lo ritiene necessario, anche il Vice-Presidente;

d - delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da effettuarsi con altri Enti, coerentemente ai fini perseguiti dalla Fondazione;

e - stipula convenzioni relative all'impiego dei contributi;

f - amministra il patrimonio della Fondazione;

g - assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

h - nomina il Segretario della Fondazione e ne determina il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui al citato

D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

i - nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico, attribuendogli le funzioni e ne determina il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

l - delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi ed ai sensi di legge.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega. Esso potrà inoltre nominare direttori generali determinandone i relativi poteri.

Il consiglio di amministrazione e, per esso, il presidente del consiglio, potranno nominare procuratori speciali che li rappresentino e li sostituiscano per determinati affari, conferendo loro le necessarie facoltà e la firma entro i limiti dei poteri agli stessi spettanti. I medesimi soggetti potranno altresì revocare i nominati procuratori speciali.

Articolo n. 8

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno due Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno otto giorni prima della data della riunione con lettera raccomandata o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima con telegramma, telefax, posta elettronica o in altro

modo tale comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza e audio/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora lo preveda il presidente e nessuno degli amministratori si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo e lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il loro consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla fondazione con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla fondazione entro tre giorni dalla sua ricezione.

Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla fondazione il consenso, validamente espresso dell'amministratore

occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore si sia opposto alla adozione della suddetta decisione, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del consiglio di amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, essa deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo amministrativo, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente all'indicazione:

- a) della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto.

I documenti pervenuti alla fondazione e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente della Fondazione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice-residente (se nominato), ovvero, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario delle riunioni del Consiglio sono svolte dal Segretario della Fondazione o in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo n. 9

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente (se esistente) e da un massimo di altri tre Consiglieri. I componenti del Comitato durano in carica per cinque anni così come il Consiglio di Amministrazione e decade contestualmente al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

PRESIDENZA

Articolo n. 10

Il Presidente della Fondazione, nonchè l'eventuale Vice-Presidente

sono nominati dal Consiglio, fra i suoi componenti.

Il Vice-Presidente, qualora il consiglio di amministrazione lo abbia nominato, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente ed il Vice-Presidente, in caso di impedimento del primo, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

REVISORE DEI CONTI

Articolo n. 11

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere, in qualunque tempo, alla istituzione di un organo di controllo contabile sulla Fondazione. In tutte le ipotesi di estinzione dell'Ente fondatore, si applica quanto previsto al precedente articolo sei, ultimo comma.

Il controllo contabile sulla fondazione sarà esercitato da un Revisore unico, se ne esistono le condizioni dimensionali, o da un Collegio di Revisori, composto da tre membri, tutti iscritti nel

Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. La durata dell'incarico è di cinque esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio dell'incarico. I Revisori sono rieleggibili.

In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di legge in materia di controllo contabile sulle società per azioni. In particolare, l'Organo della revisione verifica la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio preventivo e consuntivo. Il compenso spettante all'organo di revisione unipersonale o collegiale è determinato nei limiti delle disposizioni di legge in materia.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Articolo n. 12

Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato tecnico-scientifico composto da tre a diciotto componenti, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 3).

I componenti il Comitato tecnico-scientifico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti il Comitato vengono sostituiti dal Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente

periodo di durata in carica.

Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni consultive e propositive.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.

Articolo n. 13

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato:

- formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

SEGRETARIO

Articolo n. 14

Il Segretario, che non è un organo della Fondazione, ne cura l'attività amministrativa, nei limiti e con i poteri delegati dall'organo amministrativo.

CARICHE SOCIALI

Articolo n. 15

Il consiglio di amministrazione o il presidente, nell'ambito delle sue deleghe, può attribuire ai componenti del consiglio di amministrazione solo il rimborso delle spese documentate per lo svolgimento dell'incarico affidatogli.

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE**Articolo n. 16**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio, dovrà essere redatto il bilancio o rendiconto annuale.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento**Articolo n. 17**

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che

residuano una volta eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME APPLICABILI

Articolo n. 18

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

VISTO PER ALLEGATO

IN ORIGINALE FIRMATI:

MARIO BOCCADORO

MARTA GABRIELE TESTE

ROBERTA DIDU TESTE

SANDRA BELIGNI NOTAIO